



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 23 gennaio 2009 (30.01)
(OR. en)**

5618/09

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0237 (CNS)**

**CRIMORG 7
AVIATION 3
DATAPROTECT 2**

NOTA

della:	presidenza
al:	Gruppo pluridisciplinare "Criminalità organizzata"
n. doc. prec.:	7656/3/08 CRIMORG 49 AVIATION 77 DATAPROTECT 14 16457/08 CRIMORG 208 AVIATION 286 DATAPROTECT 100 + COR 1 + COR 2
Oggetto:	Proposta di decisione quadro del Consiglio sull'uso dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) nelle attività di contrasto

La Commissione ha sottoposto al Consiglio la proposta di decisione quadro summenzionata il 17 novembre 2007 e ne ha presentato i contenuti al Gruppo pluridisciplinare "Criminalità organizzata" (GPD) il 30 novembre 2007. Nella riunione informale dei ministri GAI del 25-26 gennaio 2008 i ministri dell'interno hanno discusso una serie di questioni generali relative alla proposta della Commissione. Nel corso della presidenza slovena hanno avuto luogo tre letture della proposta.

Durante la presidenza francese è stato seguito un approccio tematico e sono stati esaminati in dettaglio gli aspetti più importanti riguardanti la possibile introduzione di un sistema di raccolta e trattamento dei dati del PNR nell'Unione europea. I risultati delle discussioni svoltesi nell'ambito del GPD sono riportati in tre risultati dei lavori¹. Tali risultati sono anche stati esaminati due volte a livello ministeriale dal Consiglio, il 25 luglio e il 27 novembre 2008².

Nella sessione del 27 novembre 2008 il Consiglio ha incaricato gli organi preparatori del Consiglio "di approfondire tutte le questioni in sospeso, siano esse giuridiche o operative, sulla base della relazione e dell'acquis del lavoro già svolto, in vista di eventuali ulteriori decisioni". La presidenza ha cercato di seguire queste istruzioni sforzandosi di inserire nel testo del progetto di decisione quadro, quale risultava al termine della presidenza slovena, le principali risultanze cui era giunto il GPD nel corso della presidenza francese³. Il testo allegato pertanto comporta un numero significativo di cambiamenti i quali, a parere della presidenza, rispecchiano correttamente dette risultanze del GPD, nella considerazione, tuttavia, che non tutte dette risultanze sono condivise da tutte le delegazioni. La presidenza ha inoltre introdotto, ancora una volta sulla base dei lavori eccellenti svolti nel corso della presidenza francese, alcune proposte che erano state formulate rispetto ai punti su cui palesemente non era stato ancora raggiunto un consenso, quali la durata di conservazione e l'utilizzo dei dati sensibili.

Il testo che figura nel doc. 7656/3/08 CRIMORG 49 AVIATION 77 DATAPROTECT 14 ha formato oggetto di un gran numero di riserve: riserva di AT; riserva generale d'esame sulla proposta di BE, BG, CZ, DK, FI, HU, IT, LU, LV, LT, MT, PL, PT e SK. Inoltre, svariate delegazioni hanno espresso anche una riserva d'esame parlamentare: AT, CZ, DK, EE, FR, HU, IE, LT, MT, NL, PL, PT, SE e UK. DE si è rallegrata del fatto che la Commissione abbia presentato una proposta sull'uso dei dati PNR, come richiesto dal Consiglio, ma ha sottolineato che alcune disposizioni specifiche del progetto di decisione quadro richiedono ancora un esame approfondito per assicurarne la compatibilità con tutti i requisiti costituzionali e di protezione dei dati.

¹ 13319/08 CRIMORG 144 AVIATION 187 DATAPROTECT 62; 13860/08 CRIMORG 159 AVIATION 216 DATAPROTECT 71 e 15441/08 CRIMORG 188 AVIATION 260 DATAPROTECT 89.

² 13803/1/08 CRIMORG 157 AVIATION 211 DATAPROTECT 70 e 16457/08 CRIMORG 208 AVIATION 286 DATAPROTECT 100 + COR 1+ COR 2.

³ 7656/08 CRIMORG 49 AVIATION 77 DATAPROTECT 14.

La presidenza è conscia del fatto che il testo allegato, poiché rappresenta un rimaneggiamento del testo precedente, è in generale oggetto di riserve da parte di tutte le delegazioni. Le delegazioni sono anche invitate a verificare le note in calce, di modo da accertare che le riserve che vi sono menzionate siano tuttora valide. È evidente che un certo numero di note che figuravano in calce al doc. 7656/3/08 CRIMORG 49 AVIATION 77 DATAPROTECT 14 sono state soppresse dal momento che il testo cui si riferivano è stato modificato.

Proposta di

DECISIONE QUADRO DEL CONSIGLIO

**sull'uso dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) nelle attività di
contrasto**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29, l'articolo 30, paragrafo 1, lettera b) e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione⁴,

visto il parere del Parlamento europeo⁵,

considerando quanto segue:

- (1) Il 25 marzo 2004⁶ il Consiglio europeo ha adottato una dichiarazione sulla lotta al terrorismo che invita la Commissione a presentare, tra l'altro, una proposta relativa ad un approccio comune dell'UE all'uso dei dati dei passeggeri per finalità di contrasto.
- (2) L'invito alla Commissione a presentare una proposta per l'uso dei PNR è stato reiterato nel programma dell'Aia⁷ e durante la riunione straordinaria del Consiglio del 13 luglio 2005⁸.

⁴ GU

⁵ GU

⁶ 7906/04.

⁷ Il programma dell'Aia - Rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell'Unione europea, punto 2.2 - Terrorismo.

⁸ Dichiarazione del Consiglio sulla risposta dell'UE agli attentati di Londra – punto 6.

- (3) Uno degli obiettivi dell'Unione europea è garantire un livello elevato di sicurezza e protezione in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia; per conseguire questo risultato è necessario prevenire, individuare, indagare e perseguire in maniera efficace i reati di terrorismo e le forme gravi di criminalità. Le definizioni di reati di terrorismo e di forme gravi di criminalità sono tratte rispettivamente dagli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo⁹ e dall'articolo 2 della decisione quadro del Consiglio relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri¹⁰.
- (4) La direttiva 2004/82/CE, del 29 aprile 2004, concernente l'obbligo dei vettori aerei di comunicare i dati relativi alle persone trasportate ¹¹ disciplina l'obbligo per i vettori aerei di trasmettere alle autorità nazionali competenti informazioni anticipate sui passeggeri (dati API).
- (5) I dati PNR contengono informazioni che permettono di prevenire, individuare, indagare e perseguire efficacemente i reati di terrorismo e le forme gravi di criminalità, e di rafforzare così la sicurezza interna. L'uso dei dati del PNR associati ai dati API in taluni casi ha permesso di assistere meglio gli Stati membri nella verifica dell'identità di una determinata persona.
- (5bis) La presente decisione quadro non si applicherà alle attività che esulano dal campo di applicazione del titolo VI del trattato sull'Unione europea, quali quelle contemplate dal trattato che istituisce la Comunità europea o dalla legislazione nazionale.

⁹ GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3.

¹⁰ GU L 190 del 18.7.2002, pag. 3.

¹¹ GU L 261 del 6.8.2004, pag. 24.

- (6) I vettori aerei raccolgono già i dati PNR dai loro passeggeri a fini commerciali. La presente decisione quadro non impone ai vettori aerei di raccogliere informazioni supplementari dai passeggeri o di conservare dati e non impone neanche ai passeggeri di fornire dati supplementari rispetto a quelli già forniti ai vettori aerei su base volontaria.
- (7) Per prevenire, individuare, indagare e perseguire i reati di terrorismo le forme gravi di criminalità è essenziale che tutti gli Stati membri introducano disposizioni che stabiliscano gli obblighi da imporre ai vettori aerei che effettuano voli da o per il territorio di uno o più Stati membri dell'Unione europea, incluse le tratte che collegano due aeroporti dell'UE comprese in un volo internazionale. Gli Stati membri possono scegliere di includere nei rispettivi sistemi nazionali di PNR i voli all'interno dell'UE, ma, in questa fase, tali voli non dovrebbero essere contemplati dalla presente decisione quadro. Tuttavia l'esperienza maturata da detti Stati membri può essere utile nel contesto di una futura riflessione sull'estensione del campo di applicazione della decisione quadro.
- (7bis) La presente decisione quadro non costituisce una deroga al diritto degli Stati membri di istituire, ai sensi della legislazione nazionale, un sistema di raccolta e trattamento dei dati PNR per scopi diversi da quelli previsti nella presente decisione quadro, né per quanto riguarda i fornitori di trasporto diversi da quelli precisati nella presente decisione quadro. In tal caso, si applicano idonei strumenti di protezione dei dati, quali le disposizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
- (8) È necessario fornire i dati PNR alle autorità nazionali competenti in conformità delle disposizioni della presente decisione quadro per prevenire, individuare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e le forme gravi di criminalità; le norme che disciplinano la disponibilità dei dati dovrebbero essere proporzionate all'obiettivo legittimo di sicurezza perseguito.

- (9) Il periodo di conservazione dei dati PNR da parte delle autorità nazionali competenti dovrebbe essere proporzionato agli obiettivi perseguiti, cioè la prevenzione, individuazione, indagine e perseguimento dei reati di terrorismo e delle forme gravi di criminalità. Data la loro natura e utilizzazione, è importante conservare i dati per un periodo abbastanza lungo per poter effettuare analisi delle tendenze ed utilizzarli nelle indagini. Per evitare un uso sproporzionato, è importante che dopo un certo numero di anni i dati siano archiviati e accessibili soltanto a condizioni molto rigorose e più limitate. In questo modo se ne potrebbe garantire la disponibilità in circostanze eccezionali specifiche nonché per analisi delle tendenze.(10) Le norme sulla protezione dei dati applicabili a tutti i dati PNR trattati dalle Unità d'informazione sui passeggeri a norma della presente decisione quadro dovrebbero essere chiare e univoche e i diritti degli interessati in relazione al trattamento, cioè il diritto all'informazione, il diritto di accesso, il diritto di rettifica e il diritto di cancellazione, così come i diritti al risarcimento e all'impugnazione, dovrebbero essere quelli previsti dalla presente decisione quadro.
- (10 bis) Il trasferimento di dati PNR da parte dell'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro all'Unità d'informazione sui passeggeri o all'autorità competente di un altro Stato membro è soggetto alle misure di salvaguardia per la protezione dei dati previste dalla decisione quadro (2008/977/GAI) del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, al pari dello scambio di dati PNR fra le autorità competenti di vari Stati membri¹².

¹² CZ e PL hanno proposto di inserire tale testo nell'articolo.

- (10 ter) Il trattamento dei dati PNR da parte delle autorità competenti è parimenti soggetto alle misure di salvaguardia per la protezione dei dati previste dalla decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale o a disposizioni nazionali sulla protezione dei dati ad esse analoghe e, per gli Stati membri che hanno ratificato la convenzione del Consiglio d'Europa, del 28 gennaio 1981, sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, si tiene conto delle disposizioni della suddetta convenzione e della raccomandazione n. R (87) 15 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa relativa all'utilizzo di dati personali nel settore di polizia, del 17 settembre 1987. È tuttavia necessario specificare nella presente decisione quadro le norme relative all'(...) uso dei dati PNR.
- (11) Per assicurare il rispetto dell'obbligo imposto ai vettori aerei di trasferire o fornire i dati PNR, è opportuno che gli Stati membri fissino sanzioni dissuasive, efficaci e proporzionate, anche pecuniarie, da applicare ai vettori aerei che non si conformano all'obbligo previsto. Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per permettere ai vettori aerei di rispettare gli obblighi previsti nella decisione quadro. In caso di violazioni gravi ripetute, che potrebbero compromettere la realizzazione degli obiettivi di base della presente decisione quadro, queste sanzioni potrebbero includere misure quali il fermo, il sequestro e la confisca del mezzo di trasporto, o la sospensione o il ritiro temporaneo della licenza d'esercizio. Tali sanzioni dovrebbero essere imposte soltanto in circostanze eccezionali.
- (12) È necessario fornire alle autorità nazionali competenti i dati PNR raccolti dai vettori aerei.
- (13) Dato che le disposizioni nazionali relative alle informazioni sui passeggeri, compresi i dati PNR, divergono sul piano giuridico e tecnico, i vettori aerei dovranno far fronte ad una molteplicità di requisiti riguardo al tipo di informazioni da trasmettere e alle condizioni alle quali fornirle alle autorità nazionali competenti.
- (14) Queste differenze possono nuocere all'efficacia della cooperazione tra le autorità nazionali competenti ai fini della prevenzione, individuazione, indagine, perseguimento e lotta ai reati di terrorismo e alle forme gravi di criminalità.

- (15) Nella comunicazione "Trasferimento di dati di identificazione delle pratiche (PNR): un approccio globale dell'UE"¹³ del 16 dicembre 2003 la Commissione ha evidenziato gli elementi chiave della politica dell'UE in questo settore; ha inoltre dato sostegno e ha contribuito attivamente al lavoro intrapreso nel quadro dell'iniziativa multilaterale dell'ICAO che ha portato all'elaborazione degli orientamenti ICAO sui PNR, di cui è opportuno tenere conto. Misure adottate esclusivamente a livello nazionale o anche comunitario, senza coordinamento né cooperazione internazionali, avrebbero effetti limitati. È opportuno pertanto che le misure adottate in materia dall'Unione siano coerenti con le iniziative intraprese nelle sedi internazionali.
- (16) Attualmente esistono due metodi per il trasferimento dei dati: il metodo "pull", nel quale le autorità competenti dello Stato che richiede i dati possono accedere al sistema di prenotazione del vettore aereo e estrarre ("pull") una copia dei dati richiesti, e il metodo "push", per cui i vettori aerei trasmettono ("push") i dati richiesti all'autorità richiedente. Si ritiene che il metodo "push" offra un livello più elevato di protezione dei dati e che dovrebbe essere obbligatorio per tutti i vettori.
- (17) I dati PNR richiesti da uno Stato membro dovrebbero essere trasferiti ad un'unica unità rappresentativa (Unità d'informazione sui passeggeri) dello Stato membro richiedente in modo da garantire chiarezza e ridurre i costi per i vettori aerei.
- (17 bis) I vettori aerei che effettuano voli internazionali possono designare un intermediario tramite il quale trasferire o rendere disponibili i dati PNR dei passeggeri, invece di trasmetterli direttamente alle Unità d'informazione sui passeggeri. Qualora vengano designati, tali intermediari agiscono per conto del vettore aereo che li ha designati, di cui sono considerati il rappresentante ai fini della presente decisione quadro. La designazione di un tale intermediario non esonera il vettore aereo dagli obblighi impostigli dalla presente decisione quadro¹⁴.

¹³ COM(2003) 826 del 16.12.2003.

¹⁴ Riserva d'esame di ES.

- (18) Il contenuto di un elenco di dati PNR richiesti dalle Unità d'informazione sui passeggeri dovrebbe riflettere un giusto equilibrio tra le esigenze legittime delle autorità pubbliche di prevenire, individuare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e le forme gravi di criminalità, migliorando così la sicurezza interna nell'UE e la protezione dei diritti fondamentali dei cittadini, in particolare il diritto alla privacy.
- (19) Per rafforzare la sicurezza interna dell'Unione europea nel suo insieme, ciascuno Stato membro dovrebbe impegnarsi a valutare le minacce potenziali connesse ai reati di terrorismo e alle forme gravi di criminalità. Il comitato istituito dalla presente decisione quadro dovrebbe fornire orientamenti sui criteri generali comuni per tale valutazione di rischio.
- (20) In quanto principio fondamentale della protezione dei dati, è importante far sì che le autorità competenti degli Stati membri non adottino decisioni che comportano conseguenze giuridiche negative per la persona interessata o la danneggiano gravemente soltanto sulla base del trattamento automatico dei dati PNR o dell'origine razziale o etnica di un cittadino, delle sue convinzioni religiose o filosofiche, delle sue opinioni politiche o del suo orientamento sessuale.
- (21) Gli Stati membri dovrebbero scambiare con gli altri Stati membri, se necessario, i risultati del trattamento di dati PNR da essi ricevuti. I trasferimenti di dati PNR da uno Stato membro a paesi terzi dovrebbero essere consentiti solo caso per caso ed essere soggetti a requisiti supplementari in materia di finalità del trasferimento, qualità dell'autorità ricevente e livello di protezione dei dati nel paese terzo in questione. Qualora gli Stati membri o l'Unione abbiano concluso accordi internazionali su tali trasferimenti prima dell'entrata in vigore della presente decisione quadro, occorrerà applicare le disposizioni ivi contenute.
- (21 bis) Le norme della decisione quadro sullo scambio di dati PNR tra le Unità d'informazione sui passeggeri dei vari Stati membri lasciano impregiudicato lo scambio di dati PNR tra autorità di contrasto o giudiziarie, comprese Eurojust ed Europol, che abbiano ottenuto i dati PNR dalla rispettiva Unità d'informazione sui passeggeri in conformità della presente decisione quadro. Tale scambio di dati PNR tra autorità di contrasto o giudiziarie è disciplinato dalle norme in materia di cooperazione giudiziaria e di polizia (...).

- (22) Gli Stati membri dovrebbero fare in modo che i dati PNR pertinenti siano trasferiti dai vettori aerei alle autorità nazionali competenti con l'ausilio dei sistemi tecnologici più avanzati per garantire la massima sicurezza e leggibilità possibile dei dati trasmessi. Le norme raccomandate dalla IATA dovrebbero essere prese in considerazione a fini di sicurezza nella trasmissione dei dati.
- (23) Poiché gli obiettivi della presente decisione quadro non possono essere realizzati in misura sufficiente dai singoli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti dell'azione, essere realizzati meglio a livello dell'Unione europea, il Consiglio può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato CE e richiamato all'articolo 2 del trattato UE. Conformemente al principio di proporzionalità enunciato all'articolo 5 del trattato CE, la presente decisione quadro non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento dei suddetti obiettivi.
- (24) La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Obiettivi

La presente decisione quadro stabilisce che i vettori aerei trasferiscano o mettano a disposizione degli Stati membri i dati PNR dei passeggeri dei voli internazionali al fine di prevenire, individuare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e le forme gravi di criminalità e di trattare tali dati, ivi incluse le operazioni di raccolta, utilizzo e conservazione da parte degli Stati membri e il loro scambio reciproco.

Articolo 2

*Definizioni*¹⁵

Ai fini della presente decisione quadro si intende per:

- (a) "vettore aereo", un'impresa di trasporto aereo titolare di una licenza di esercizio in corso di validità o equivalente che le consente di effettuare trasporti aerei di passeggeri, secondo le modalità indicate nella licenza stessa. Gli obblighi derivanti dalla presente decisione quadro sono a carico del vettore aereo anche qualora questo designi un intermediario per i fini connessi alla medesima¹⁶;
- b) "volo internazionale", un volo di linea diretto nel territorio di almeno uno Stato membro dell'Unione europea e proveniente da un paese terzo, oppure un volo di linea in partenza dal territorio di almeno uno Stato membro dell'Unione europea con destinazione finale un paese terzo, ivi inclusi i voli charter e gli aerotaxi;

¹⁵ Riserva d'esame di CZ e SE.

¹⁶ COM ha dichiarato che l'attuale definizione contempla i cosiddetti aerotaxi ma esclude i voli interamente privati. I voli cargo sarebbero esclusi, in quanto abitualmente non raccolgono dati PNR. Il problema di stabilire in che misura i dati raccolti da vettori aerei che operano in code-sharing siano disciplinati dal presente strumento sarà ulteriormente esaminato dalla Commissione.

- c) "dati del codice di prenotazione (PNR)", le informazioni relative al viaggio di ciascun passeggero comprendenti tutti i dati necessari per il trattamento e il controllo delle prenotazioni a cura delle compagnie aeree e di prenotazione interessate per ogni volo prenotato da qualunque persona o per suo conto. Tale codice può essere registrato in sistemi di prenotazione, di controllo delle partenze (Departure Control Systems, DCS) o in altri sistemi equivalenti con le stesse funzionalità. Nell'ambito della presente decisione quadro, per dati PNR si intendono gli elementi di dati descritti nell'allegato, solo se raccolti dal vettore;
- d) "passeggero", qualsiasi persona, salvo i membri dell'equipaggio¹⁷, trasportata o da trasportare in un aeromobile con il consenso del vettore;
- e) "sistema di prenotazione", il sistema d'inventario informatizzato del vettore aereo in cui sono raccolti i dati PNR ai fini della gestione delle prenotazioni;
- f) "metodo push", il metodo in base al quale i vettori aerei trasmettono i dati PNR richiesti alla banca dati dell'autorità richiedente;
- g) "metodo pull", il metodo in base al quale l'autorità che richiede i dati può accedere al sistema di prenotazione del vettore aereo, al sistema di controllo delle partenze (...) e ad altri sistemi equivalenti ed estrarre i dati richiesti per la propria banca dati;
- g) "reati di terrorismo", i reati ai sensi del diritto nazionale, di cui agli articoli da 1 a 4¹⁸ della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo;
- h) "forme gravi di criminalità", i reati ai sensi del diritto nazionale di cui all'articolo 2 della decisione quadro del Consiglio relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, se punibili con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale [per un periodo massimo di almeno tre anni in conformità al diritto nazionale].

¹⁷ UK vorrebbe includere i membri dell'equipaggio.

¹⁸ BE ritiene sufficiente menzionare l'articolo 2 e superfluo includere gli articoli 1, 3 e 4.

CAPO II

COMPETENZE DEGLI STATI MEMBRI

Articolo 3

Unità d'informazione sui passeggeri¹⁹

1. Ciascuno Stato membro istituisce o designa un'autorità pubblica o una sua sezione che agisca in qualità di "Unità d'informazione sui passeggeri" la quale sia competente della raccolta dei dati PNR presso le compagnie aeree, della loro conservazione e analisi nonché della trasmissione dei risultati di tale analisi alle autorità competenti. I membri del suo personale possono essere distaccati da [varie] autorità pubbliche [competenti]. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente decisione quadro, ciascuno Stato membro notifica i dati della sua Unità d'informazione sui passeggeri alla Commissione e al Segretariato generale del Consiglio e può aggiornare in qualsiasi momento tale notifica. La Commissione pubblica tale informazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Compete all'Unità d'informazione sui passeggeri raccogliere i dati PNR presso i vettori aerei, conformemente all'articolo 5, per quanto riguarda i voli internazionali in arrivo nel o in partenza dal territorio degli Stati membri a cui fa capo. Se nel PNR di un passeggero compaiono dati supplementari rispetto a quelli elencati nell'allegato, l'Unità d'informazione sui passeggeri li cancella immediatamente non appena li riceve.

¹⁹ Riserva d'esame di CZ e DE.

3. L'Unità d'informazione sui passeggeri provvede al trattamento di dati PNR unicamente ai seguenti scopi:
- (a) effettuare valutazioni di rischio sui passeggeri in tempo reale²⁰ per individuare quelli che potrebbero essere implicati in un reato di terrorismo o in forme gravi di criminalità da sottoporre ad ulteriore esame da parte delle autorità competenti dello Stato membro, di cui all'articolo 4. Nell'effettuare tali valutazioni di rischio, l'Unità d'informazione sui passeggeri può trattare i dati PNR in relazione a criteri di rischio prestabiliti e a banche dati pertinenti, conformemente alle norme europee, internazionali e nazionali applicabili a tali banche dati. In caso di riscontro positivo a seguito di tale trattamento automatizzato, l'Unità d'informazione sui passeggeri provvede a un esame manuale per verificare se sia necessaria la trasmissione all'autorità competente di cui all'articolo 4 al fine di prevenire, individuare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e le forme gravi di criminalità;
 - b) rispondere, caso per caso, alle richieste, avanzate da autorità competenti, di trasmissione e trattamento specifico di dati PNR nonché alle richieste di notificazione dei risultati di tale trattamento alle autorità stesse. Dette richieste si riferiscono a indagini o procedimenti giudiziari specifici relativi a reati di terrorismo e a forme gravi di criminalità e devono essere motivate; nonché
 - c) analizzare i dati PNR per individuare tendenze e aggiornare i criteri di rischio o definirne di nuovi al fine di effettuare valutazioni di rischio conformemente alla lettera a).

²⁰ Alcune delegazioni hanno caldeggiato un certo grado di armonizzazione per quanto concerne le valutazioni del rischio. (AT, LU, PT, SK).

4. I criteri e le garanzie per tali valutazioni del rischio in tempo reale, di cui al paragrafo 3, lettera a), saranno fissati dalla normativa nazionale nel debito rispetto delle raccomandazioni di criteri generali comuni, metodi e pratiche da applicare nelle valutazioni del rischio che saranno adottate secondo la procedura di cui agli articoli 13, 14 e 15. Gli Stati membri assicurano che i criteri di rischio siano stabiliti dalle autorità competenti di cui all'articolo 4 e non siano in alcun caso basati sull'origine razziale o etnica di un cittadino, sulle sue convinzioni religiose o filosofiche, le opinioni politiche, l'appartenenza sindacale, la salute o l'orientamento sessuale.
5. La trasmissione da parte della Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro dei dati PNR di passeggeri identificati conformemente al paragrafo 3, lettere a), b) e c), ai fini di un ulteriore esame, alle autorità competenti di quello stesso Stato membro è effettuata elettronicamente o, se tecnicamente impossibile, con altro mezzo appropriato²¹. (.....)
6. Due o più Stati membri possono congiuntamente istituire o designare la stessa autorità perché funga da comune Unità d'informazione sui passeggeri. Una siffatta unità è istituita in uno degli Stati membri partecipanti e va considerata l'Unità nazionale d'informazione sui passeggeri di tutti gli Stati membri partecipanti²². Gli Stati membri partecipanti concordano le modalità operative dell'Unità d'informazione sui passeggeri, il controllo dei dati e, in particolare, i requisiti applicabili di sicurezza, tutela e sorveglianza dei dati, conformemente alle prescrizioni di cui alla presente decisione quadro.

²¹ HU ha segnalato che si potrebbe utilizzare il telex. SE ha chiesto di sopprimere "altro mezzo appropriato". Riserva d'esame di UK.

²² AT e SK hanno caldeggiato un'analisi sovranazionale dei dati PNR.

Articolo 4
Autorità competenti

1. Ciascuno Stato membro adotta l'elenco delle autorità competenti autorizzate a richiedere o ricevere dalle Unità d'informazione sui passeggeri i dati PNR o la relativa analisi²³ ai fini di un ulteriore esame delle informazioni o di interventi appropriati.
2. Le autorità competenti comprendono soltanto le autorità degli Stati membri responsabili della prevenzione, individuazione, indagine o perseguimento dei reati di terrorismo e delle forme gravi di criminalità.
3. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente decisione quadro, ciascuno Stato membro notifica l'elenco delle sue autorità competenti in una dichiarazione alla Commissione e al Segretariato generale del Consiglio, che può aggiornare in qualsiasi momento. La Commissione pubblica le dichiarazioni nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
4. I dati PNR dei passeggeri e la relativa analisi da parte dell'Unità d'informazione sui passeggeri possono essere ulteriormente trattati dalle autorità competenti degli Stati membri soltanto al fine di prevenire, individuare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e le forme gravi di criminalità.
5. La limitazione di cui al paragrafo 4 non pregiudica né interferisce con l'applicazione della legislazione nazionale o i poteri giudiziari qualora siano individuati altri reati o indizi di reati durante l'azione coercitiva determinata da tale trattamento²⁴.
6. Le autorità competenti degli Stati membri non adottano decisioni che comportano conseguenze giuridiche negative per un individuo o lo danneggiano in modo significativo soltanto sulla base del trattamento automatico dei dati PNR o dell'origine razziale o etnica di un cittadino, delle sue convinzioni religiose o filosofiche, opinioni politiche, appartenenza sindacale, salute o orientamento sessuale.

²³ Riserva d'esame di DK sull'inclusione dell'analisi dei dati PNR.

²⁴ Riserva d'esame di CZ.

Articolo 5

Obblighi dei vettori aerei²⁵

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie²⁶ affinché i vettori aerei trasferiscano i dati PNR dei passeggeri dei voli internazionali all'Unità nazionale d'informazione sui passeggeri dello Stato membro dal cui territorio parte o transita, o nel cui territorio arriva il volo internazionale in questione, o li mettano a sua disposizione, conformemente alle condizioni specificate nella presente decisione quadro. Nei casi in cui un volo internazionale è operato in code-sharing da uno o più vettori aerei, l'obbligo di trasferire o di rendere disponibili i dati PNR di tutti i passeggeri del volo dovrebbe spettare al vettore aereo che opera il volo. Nei casi in cui un volo internazionale in transito include una tratta che interessa almeno due diversi Stati membri, i vettori aerei dovrebbero trasferire i dati PNR dei passeggeri alle Unità d'informazione sui passeggeri di tutti gli Stati membri interessati o metterli a loro disposizione.²⁷
- 1a. Entro [6] anni dalla [data di cui all'articolo 16] gli Stati membri garantiscono la raccolta dei dati PNR per quanto riguarda tutti i voli di cui al paragrafo 1. Nel periodo transitorio che precede tale data, gli Stati membri possono disporre che i dati PNR siano raccolti solo per quanto riguarda i voli che considerano a rischio. Nella prima metà del periodo transitorio fino a [3] anni dalla [data di cui all'articolo 16], i voli a rischio costituiscono, ogni anno, non meno del [30]% di tutti i voli di cui al paragrafo 1 e nella seconda metà del periodo transitorio tra [3] e [6] anni dalla [data di cui all'articolo 16], i voli a rischio costituiscono, ogni anno, non meno del [60]% di tutti i voli di cui al paragrafo 1.

²⁵ CZ ha espresso una riserva d'esame.

²⁶ Riserva sul paragrafo 1 di PL, che ha chiesto chiarimenti in particolare sul significato dei termini "misure necessarie".

²⁷ Riserva di LT: inaccettabile obbligare i vettori aerei a fornire dati a più di uno Stato membro. Tale questione può richiedere un'ulteriore riflessione, in particolare in quanto tutti i dati PNR di un volo internazionale che entra nel territorio dell'UE saranno comunicati all'Unità d'informazione sui passeggeri dello Stato membro interessato, compresi quelli dei passeggeri in transito.

2. I vettori aerei trasferiscono all'Unità d'informazione sui passeggeri i dati PNR specificati nell'allegato, o li mettono a sua disposizione, solo se sono tenuti a loro disposizione.
3. I vettori aerei trasferiscono o mettono a disposizione due volte tali dati elettronicamente utilizzando i protocolli comuni e i formati di dati sopportati da adottare secondo la procedura di cui agli articoli 13, 14 e 15 o, se tecnicamente impossibile, con altro mezzo appropriato:
 - (a) una volta anticipatamente, non più di quarantotto e non meno di ventiquattro ore prima della partenza programmata del volo, in un momento scelto dal vettore aereo.

nonché

- b) una volta immediatamente dopo la chiusura del volo, ossia immediatamente dopo che i passeggeri sono saliti a bordo dell'aeromobile pronto per il decollo e non è più possibile per altri passeggeri imbarcarsi. Gli Stati membri consentono ai vettori aerei di limitare tale trasferimento o messa a disposizione agli aggiornamenti della prima trasmissione.

In casi particolari, quando vi siano indicazioni per cui è necessario un accesso tempestivo per contribuire a rispondere ad una minaccia specifica e reale connessa a reati di terrorismo e a forme gravi di criminalità organizzata, un'Unità d'informazione sui passeggeri può, in conformità della legislazione nazionale²⁸, chiedere ad un vettore aereo di trasferirle o mettere a sua disposizione i dati PNR quarantotto ore prima dell'ora di partenza programmata del volo. (...)

4. A seguito della scadenza di un periodo transitorio di [tre] anni dalla [data di cui all'articolo 16, paragrafo 1]], tutti i vettori aerei sono tenuti ad usare il "metodo push" per trasferire i dati alle Unità d'informazione sui passeggeri . I vettori aerei che durante il periodo transitorio non dispongono dei dispositivi tecnici necessari per utilizzare il "metodo push", sono tenuti a consentire all'Unità d'informazione sui passeggeri di estrarre i dati dalle loro banche dati in base al "metodo pull".

²⁸ Questa aggiunta è fatta per precisare che la facoltà specifica delle Unità d'informazione sui passeggeri di richiedere i dati PNR in casi particolari è disciplinata dalla legislazione nazionale. Questa frase riconosce semplicemente la possibilità che la legislazione nazionale preveda tale facoltà in aggiunta all'obbligo generale imposto dall'Unione europea di trasmettere i dati PNR, stabilito all'inizio del paragrafo 1.

5. Gli Stati membri si assicurano che i vettori aerei [, le agenzie di viaggio e i venditori di biglietti] informino i passeggeri conformemente all'articolo 11 quater della presente decisione quadro.

Articolo 6

Intermediario

Articolo 7

Scambio di informazioni tra Stati membri

1. Gli Stati membri provvedono affinché i dati PNR o l'analisi di tali dati²⁹ per quanto riguarda i soggetti identificati da un'Unità d'informazione sui passeggeri a norma dell'articolo 3, paragrafo 3 lettera a) siano da questa trasmessi alle Unità d'informazione sui passeggeri di altri Stati membri soltanto nei casi e nella misura in cui tale trasmissione sia necessaria per prevenire, individuare, indagare e perseguire reati di terrorismo e forme gravi di criminalità organizzata. Le Unità d'informazione sui passeggeri degli Stati membri riceventi trasmettono tali dati PNR alle rispettive autorità competenti.

²⁹ Riserva d'esame di CZ e HU.

2. L'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro è autorizzata a richiedere all'Unità d'informazione sui passeggeri di qualsiasi altro Stato membro, su base ad hoc o periodicamente³⁰, dati PNR specifici da questa conservati nella sua banca dati in virtù dell'articolo 9, paragrafo 1 e, se del caso, a richiedere un trattamento specifico dei dati PNR e la fornitura dei relativi risultati. La richiesta di tali dati può essere basata su uno o più elementi di dati combinati fra loro, secondo quanto ritenga opportuno l'Unità richiedente (...) per prevenire, individuare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e le forme gravi di criminalità. Le Unità d'informazione sui passeggeri rispondono a tali richieste appena possibile³¹.
- 2bis. Le autorità competenti³² di uno Stato membro sono autorizzate a richiedere all'Unità d'informazione sui passeggeri di qualsiasi altro Stato membro, su base ad hoc o periodicamente, dati PNR specifici da queste conservati nella loro banca dati in virtù dell'articolo 9, paragrafo 1 e a richiedere un trattamento specifico dei dati PNR e la fornitura dei relativi risultati. Tali richieste si riferiscono ad indagini o al perseguimento specifici dei reati di terrorismo e forme gravi di criminalità. Le Unità d'informazione sui passeggeri rispondono a tali richieste appena possibile.

³⁰ La Comm. ha precisato che questo paragrafo potrebbe essere utilizzato anche per sottoporre all'Unità d'informazione sui passeggeri di un altro Stato membro una richiesta formale e permanente di trasmissione di taluni tipi di dati PNR.

³¹ CZ ha espresso una riserva d'esame. Secondo SE tali richieste dovrebbero essere regolamentate dalla decisione quadro del 18 dicembre 2006 relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge. La questione dell'applicabilità di quest'ultima decisione quadro, compresi i rigorosi limiti di tempo ivi fissati, allo scambio di dati PNR tra le Unità d'informazione sui passeggeri merita un ulteriore esame.

³² LT si è opposta alla possibilità per le autorità competenti di altri Stati membri di chiedere direttamente a un'Unità d'informazione sui passeggeri di un altro Stato membro. A suo avviso, tutte le comunicazioni dovrebbero svolgersi tra Unità d'informazione sui passeggeri.

3. Quando un'Unità d'informazione sui passeggeri o un'autorità competente di uno Stato membro chiede ad un altro Stato membro dati PNR specifici conservati negli archivi in virtù dell'articolo 9, paragrafo 2, la richiesta è rivolta all'Unità d'informazione sui passeggeri di detto Stato membro. Tale richiesta può essere presentata soltanto in circostanze eccezionali³³ per rispondere ad una minaccia specifica o ad un'indagine o ad un perseguimento specifici connessi alla prevenzione, individuazione, indagine e perseguimento dei reati di terrorismo e di forme gravi di criminalità.
4. In circostanze eccezionali, quando vi siano indicazioni per cui è necessario un accesso tempestivo per contribuire a rispondere ad una minaccia specifica e reale connessa alla prevenzione, individuazione, indagine e perseguimento dei reati di terrorismo e delle forme gravi di criminalità, l'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro o le autorità competenti (...) possono chiedere all'Unità d'informazione sui passeggeri di un altro Stato membro di trasmettere i dati PNR relativi ai voli in arrivo o in partenza dal suo territorio quarantotto ore prima dell'ora di partenza programmata del volo.

Articolo 8

Trasferimento dei dati personali ai paesi terzi³⁴

1. Uno Stato membro può trasferire i dati PNR e l'analisi di tali dati ad un paese terzo o metterli a sua disposizione soltanto caso per caso e soltanto se è certo che:
 - (a) il trasferimento è necessario per prevenire, individuare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e la criminalità organizzata;
 - b) l'autorità ricevente del paese terzo è un'autorità competente per la prevenzione, individuazione, indagine e perseguimento dei reati di terrorismo e delle forme gravi di criminalità (...);

³³ La Comm. ha precisato che spetta allo Stato membro richiedente valutare la natura eccezionale di tali circostanze.

³⁴ Riserva d'esame di CZ e HU. Riserva linguistica di ES.

- c) qualora i dati PNR siano stati ottenuti da un altro Stato membro, questo ha dato il suo consenso al trasferimento in conformità della legislazione nazionale;
 - d) il paese terzo assicura un livello di protezione adeguato per il previsto trattamento dei dati; nonché
 - e) il paese terzo non trasferisce i dati ad un altro paese terzo senza il consenso esplicito dello Stato membro.
2. In deroga al paragrafo 1, lettera c), i dati possono essere trasferiti ad un paese terzo senza il consenso preliminare dello Stato membro da cui sono stati ottenuti solo se il trasferimento dei dati è indispensabile per prevenire una minaccia grave e immediata connessa alla prevenzione, individuazione, indagine e perseguimento dei reati di terrorismo e delle forme gravi di criminalità e se il consenso preliminare non può essere ottenuto in tempo. Lo Stato membro che effettua il trasferimento informa senza indugi lo Stato membro da cui i dati sono stati ottenuti.
3. L'adeguatezza del livello di protezione di cui al paragrafo 1, lettera d) è valutata alla luce di tutte le circostanze relative ai trasferimenti di dati. Occorre prestare particolare attenzione alla finalità dell'uso dei dati; al periodo di conservazione dei dati, al paese di destinazione finale dei dati, allo stato di diritto in vigore nel paese terzo e alle sue misure di sicurezza.

4. Inoltre, questi trasferimenti possono avvenire soltanto nel rispetto della normativa nazionale dello Stato membro interessato e degli accordi internazionali eventualmente applicabili.

Articolo 9

Periodo di conservazione dei dati³⁵

1. Gli Stati membri provvedono affinché i dati PNR trasmessi dai vettori aerei all'Unità d'informazione sui passeggeri siano da questa conservati in una banca dati per un periodo di tre anni dal trasferimento all'Unità d'informazione sui passeggeri del primo Stato membro da cui è partito o è transitato il volo internazionale o nel cui territorio è giunto.
2. Alla scadenza del periodo di tre anni dal trasferimento dei dati PNR all'Unità d'informazione sui passeggeri di cui al paragrafo 1, i dati sono archiviati presso l'Unità d'informazione sui passeggeri per altri [tra tre e sette] anni. Nell'arco di questo periodo, l'accesso, il trattamento e l'uso dei dati PNR sono consentiti soltanto a persone appositamente autorizzate dell' Unità d'informazione sui passeggeri, che hanno ricevuto una formazione specifica riguardo alla legislazione applicabile in materia di raccolta ed utilizzo dei dati PNR. L'accesso è consentito solo per rispondere ad una minaccia o a un rischio specifici e reali o ad un'indagine o ad un perseguimento specifici o a fini di analisi connessi con la prevenzione, individuazione, indagine e perseguimento dei reati di terrorismo e delle forme gravi di criminalità.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i dati PNR siano cancellati da tutte le banche dati della loro Unità d'informazione sui passeggeri alla scadenza del periodo specificato al paragrafo 2.

³⁵ Riserva d'esame di DE sulla raccolta e il trattamento dei dati personali in assenza di sospetti concreti.

³⁶ MT e UK hanno caldeggiato una soglia inferiore senza bisogno di dimostrare la natura reale della minaccia.

3a. I risultati dell'operazione di riscontro di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a) sono conservati dall'Unità d'informazione sui passeggeri soltanto il tempo necessario per informare le autorità competenti di un riscontro positivo. Qualora si sia appurato, a seguito dell'esame manuale, che i risultati di un'operazione automatizzata di riscontro sono negativi, essi possono tuttavia essere memorizzati [per un periodo massimo di tre anni] in modo da evitare futuri "falsi" riscontri positivi.

Articolo 10

Sanzioni

Gli Stati membri provvedono, conformemente al diritto nazionale, a prevedere sanzioni dissuasive, effettive e proporzionate, anche pecuniarie, da irrogare ai vettori aerei che, relativamente ai dati PNR da essi stessi raccolti, non trasmettono tutti i dati richiesti ai sensi della presente decisione quadro o non li trasmettono nel formato richiesto o altrimenti violano le disposizioni nazionali adottate in conformità della presente decisione quadro.

CAPO III

PROTEZIONE DEI DATI PNR

Articolo 11

Protezione dei dati PNR

1. Gli Stati membri assicurano che:
 - tutto il trattamento dei dati PNR, in conformità della presente decisione quadro da parte dell'Unità d'informazione sui passeggeri sia effettuato a norma degli articoli 11 e 12;
 - tutto il trattamento di dati personali in conformità della presente decisione quadro da parte delle autorità competenti è soggetto ad una norma di tutela dei dati personali ai sensi della legislazione nazionale che corrisponde almeno alle norme stabilite dalla decisione quadro del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (2008/977/GAI) e tiene conto della convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale e della raccomandazione n. R(87)15 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa tesa a regolamentare l'utilizzo dei dati a carattere personale nel settore della polizia.
2. I dati PNR ricevuti in conformità della presente decisione quadro dalle Unità d'informazione sui passeggeri e dalle autorità competenti di tutti gli Stati membri sono trattati esclusivamente per i fini di cui all'articolo 3, paragrafi 3 e all'articolo 4, paragrafi 4 e 5. Il trattamento dei dati deve essere legittimo e adeguato, pertinente e non eccessivo.
3. La presente decisione quadro non osta a che gli Stati membri prevedano a livello nazionale garanzie più elevate per la protezione dei dati PNR di quelle stabilite agli articoli 11 e 12.

Trattamenti riguardanti categorie particolari di dati³⁷

1. Il trattamento da parte delle Unità d'informazione sui passeggeri di dati PNR che rivelano l'origine razziale o etnica di un cittadino, le sue convinzioni religiose o filosofiche, le sue opinioni politiche³⁸, la sua appartenenza sindacale, la sua salute o il suo orientamento sessuale ha luogo unicamente su base ad hoc e quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) nel caso di una valutazione automatizzata del rischio di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), in seguito al suo completamento;
 - b) ove strettamente necessario nel quadro di un'indagine o di un'azione penale in corso al fine di prevenire, individuare, indagare e perseguire uno o più reati di terrorismo e/o forme gravi di criminalità; nonché
 - c) quando il diritto interno prevede garanzie adeguate.
2. L'accesso alle categorie particolari di dati di cui al paragrafo 1 è limitato a persone appositamente autorizzate dell'Unità d'informazione sui passeggeri che hanno ricevuto una formazione specifica riguardo alla legislazione applicabile in materia di raccolta ed utilizzo dei dati PNR e che hanno accesso a tali dati manualmente.

³⁷ CZ e HU hanno posto il quesito dell'uso dei termini "categorie particolari di dati".

³⁸ CZ ritiene che le opinioni politiche possano costituire una base da considerare per il trattamento nel quadro della lotta al terrorismo.

Registrazione e documentazione

1. Tutte le trasmissioni di dati PNR da parte di vettori aerei, tutte le trasmissioni di dati PNR da parte delle Unità d'informazione sui passeggeri e tutte le richieste delle autorità competenti o delle Unità d'informazione sui passeggeri di altri Stati membri sono registrate o documentate dalla suddetta Unità ai fini della verifica della legalità del trattamento dei dati, dell'autocontrollo e per garantire l'integrità e la sicurezza dei dati.
2. I registri sono conservati per [5] anni.
3. I registri o la documentazione preparati di cui al paragrafo 1 sono trasmessi, su richiesta, all'autorità nazionale di controllo competente, ai fini del controllo della protezione dei dati. L'autorità di controllo competente utilizza le informazioni solo per il controllo della protezione dei dati e per garantire un trattamento corretto dei dati, nonché la loro integrità e sicurezza³⁹.

³⁹ SE ritiene che l'autorità di controllo debba anche essere autorizzata ad usare tali registri o documentazione per procedere ad un'incriminazione. La Presidenza ritiene che tale uso sia incluso nei termini "controllo della protezione dei dati".

Articolo 11quater

Informazione della persona interessata

1. Gli Stati membri assicurano che:
 - i vettori aerei informino i passeggeri dei voli internazionali circa la trasmissione dei dati PNR all'Unità d'informazione sui passeggeri, le finalità del trattamento, il periodo di conservazione dei dati e il loro possibile uso per prevenire, individuare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e le forme gravi di criminalità, circa la possibilità di scambiare e condividere tali dati e circa i loro diritti in conformità degli articoli da 11 quinquies a 11 octies⁴⁰
2. Gli Stati membri assicurano che tutte le informazioni di cui al paragrafo 1 siano anche disponibili in forma chiara e precisa in una guida europea al diritto di accesso dei passeggeri e mediante manifesti negli aeroporti.

Articolo 11 quinquies

Diritto di accesso⁴¹

1. Ogni persona interessata è autorizzata, su richiesta presentata ad intervalli ragionevoli, a ricevere senza costrizione e senza ritardi o spese eccessivi:
 - a) almeno una conferma da parte dell'unità di informazione sui passeggeri o dell'autorità nazionale di controllo che i dati PNR che la riguardano sono stati o non sono stati trasmessi a un'autorità competente, la comunicazione dei dati PNR in corso di trattamento e, se possibile⁴², informazioni su tale autorità competente; oppure

⁴⁰ CZ ha espresso una riserva d'esame.

⁴¹ Riserva d'esame di CZ e PT.

⁴² DK e UK ritengono che tale punto possa porre problemi tenuto conto dell'atteggiamento "né confermare né smentire" adottato in taluni casi per quanto riguarda i dati personali trasmessi ai servizi di sicurezza.

- b) la conferma da parte dell'autorità nazionale di controllo che sono state effettuate tutte le verifiche necessarie.
2. Gli Stati membri possono adottare disposizioni legislative che limitano l'accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), qualora tale restrizione, tenendo in debito conto gli interessi legittimi della persona interessata, costituisca una misura necessaria e proporzionata:
- a) per non compromettere indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari;
 - b) per non compromettere la prevenzione, l'indagine, l'accertamento o il perseguimento dei reati o per l'esecuzione delle sanzioni penali;
 - c) per la protezione della sicurezza pubblica;
 - d) per la protezione della sicurezza dello Stato;
 - e) per la protezione della persona interessata o dei diritti e delle libertà altrui.
3. Qualsiasi rifiuto o restrizione dell'accesso è comunicato per iscritto alla persona interessata, con i motivi di fatto o di diritto sui quali la decisione si basa. Si può rinunciare a tale comunicazione per uno dei motivi di cui al paragrafo 2, lettere da a) a e). In tutti questi casi la persona interessata è informata che può presentare ricorso presso l'autorità nazionale di controllo competente, un'autorità giudiziaria o un tribunale.

Diritto di rettifica e di cancellazione⁴³

1. Per quanto riguarda i dati PNR l'Unità d'informazione sui passeggeri:
 - se è a conoscenza che tali dati sono inesatti, li rettifica;
 - se possibile e necessario, completa o aggiorna tali dati; nonché
 - se tali dati sono stati trasferiti o comunicati dal vettore aereo in violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente decisione quadro, cancella tali dati.

2. Gli Stati membri stabiliscono se la persona interessata possa far valere questi diritti contro l'Unità d'informazione sui passeggeri direttamente o tramite l'autorità nazionale di controllo competente. L'Unità d'informazione sui passeggeri, se rifiuta la rettifica o la cancellazione di tali dati, deve informare per iscritto la persona interessata, comunicandole i mezzi previsti dalla legislazione nazionale per presentare un reclamo o un ricorso. In fase di esame del reclamo o del ricorso, la persona interessata è informata della correttezza o meno dell'agire dell'Unità d'informazione sui passeggeri. Gli Stati membri possono inoltre disporre che la persona interessata sia soltanto informata dall'autorità nazionale di controllo competente che si è proceduto ad un esame.

⁴³ Riserva d'esame di CZ e PT. CZ e SE si chiedono se la decisione quadro relativa ai dati PNR debba prevedere un riferimento da apporre ai dati o il blocco dei dati.

Articolo 11 septies

Diritto a compensazione pecuniaria⁴⁴

1. Gli Stati membri si assicurano che ogni persona interessata che subisca un danno cagionato da un trattamento illecito o da qualsiasi altro atto incompatibile con le disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente decisione quadro abbia il diritto di ottenere il risarcimento del pregiudizio subito dallo Stato membro responsabile del trattamento.
2. Gli Stati membri si assicurano che ogni persona interessata, che subisca un danno cagionato da una trasmissione di dati PNR da parte di un vettore aereo in violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente decisione quadro, abbia il diritto di ottenere dal vettore aereo il risarcimento del pregiudizio subito, in virtù della legislazione nazionale⁴⁵

Articolo 11 octies

Mezzi di ricorso

Fatti salvi i ricorsi amministrativi che possono essere proposti prima che sia adita l'autorità giudiziaria, la persona interessata deve avere il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale in caso di violazione dei diritti garantiti dalle disposizioni nazionali adottate in virtù della presente decisione quadro.

⁴⁴ Riserva d'esame di PT.

⁴⁵ Riserva d'esame di DE: DE ritiene che si possa rendere applicabile in questo contesto il meccanismo di risarcimento previsto dall'articolo 19, paragrafo 2 della decisione quadro sulla protezione dei dati mediante un riferimento a questo effetto. La Presidenza vi si oppone rispettosamente. L'articolo 19, paragrafo 2 della decisione quadro sulla protezione dei dati riguarda un meccanismo di rimborso tra Stati, mentre la situazione prevista nella fattispecie riguarda un soggetto privato che è obbligato a fornire informazioni a un'autorità nazionale (Unità d'informazione sui passeggeri). La Presidenza ritiene che la questione se un'Unità d'informazione sui passeggeri possa chiedere il rimborso del risarcimento che ha dovuto pagare a seguito di un errore commesso da un vettore aereo, e secondo quali modalità, possa essere regolata dal diritto nazionale.

Article 11h

Riservatezza del trattamento⁴⁶

1. Chiunque abbia accesso ai dati PNR, posseduti dalle Unità d'informazione sui passeggeri, può trattare tali dati soltanto se sia membro dell'Unità d'informazione sui passeggeri o agisca su istruzione della pertinente Unità d'informazione sui passeggeri, a meno che obblighi giuridici lo richiedano.
2. Tutti coloro che lavorano per un'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro sono vincolati da tutte le disposizioni sulla protezione dei dati che si applicano all' Unità d'informazione sui passeggeri in questione.

Articolo 11 decies

Autorità nazionale di controllo

1. Fatti salvi più ampi poteri ai sensi della legislazione nazionale ogni Stato membro dispone che una o più autorità pubbliche siano incaricate di sorvegliare, nel suo territorio, l'applicazione delle disposizioni di attuazione del presente capo adottate dagli Stati membri. Tali autorità sono pienamente indipendenti nell'esercizio delle loro funzioni.
2. Ogni autorità di controllo dispone in particolare:
 - (a) di poteri investigativi, come la facoltà di accesso ai dati oggetto di trattamento e di raccolta di qualsiasi informazione necessaria all'esercizio della sua funzione di controllo,

⁴⁶ SE ha chiesto di modificare il titolo della disposizione in: "Persone che trattano i dati personali".

- b) di poteri effettivi d'intervento, come quello di formulare pareri prima dell'avvio di trattamenti, e di dar loro adeguata pubblicità, o quello di ordinare il blocco, la cancellazione o la distruzione dei dati, oppure di vietare a titolo provvisorio o definitivo un trattamento, ovvero quello di rivolgere un avvertimento o un monito al responsabile del trattamento o quello di adire i parlamenti o altre istituzioni politiche nazionali,
 - c) del potere di promuovere azioni giudiziarie in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente al presente capo, ovvero di adire per dette violazioni le autorità giudiziarie. Le decisioni dell'autorità di controllo che danno luogo a reclami possono essere oggetto di ricorso.
3. Chiunque può rivolgersi alle autorità di controllo con un'istanza relativa alla tutela dei diritti e delle libertà personali per quanto riguarda il trattamento dei dati personali. La persona interessata è informata dell'esito del ricorso.
 4. Gli Stati membri dispongono che i membri e il personale dell'autorità di controllo siano anch'essi vincolati alle disposizioni vigenti per l'autorità competente in merito alla protezione dei dati personali e siano soggetti, anche dopo la cessazione delle loro attività, all'obbligo del segreto professionale in merito alle informazioni riservate cui hanno accesso.
 5. Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione e al Segretariato generale del Consiglio, con una dichiarazione, l'autorità di controllo designata ai fini della presente decisione quadro. Questa dichiarazione è rilasciata nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente decisione quadro e può essere aggiornata in qualsiasi momento. La Commissione pubblica le dichiarazioni nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 12

Sicurezza dei dati

Gli Stati membri provvedono affinché le Unità d'informazione sui passeggeri di ciascuno Stato membro adottino le misure di sicurezza necessarie per quanto riguarda i dati PNR da esse trattati in conformità della presente decisione quadro per:

- a) vietare alle persone non autorizzate l'accesso alle attrezzature utilizzate per il trattamento di dati personali da parte delle Unità d'informazione sui passeggeri (controllo dell'accesso alle attrezzature);
- b) impedire che supporti di dati possano essere letti, copiati, modificati o asportati da persone non autorizzate (controllo dei supporti di dati);
- c) impedire che i dati siano inseriti senza autorizzazione e che i dati PNR memorizzati siano visionati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo della memorizzazione);
- d) impedire che persone non autorizzate utilizzino sistemi di trattamento automatizzato di dati mediante attrezzature per la trasmissione di dati (controllo dell'utente);
- e) garantire che, nell'ambito delle Unità d'informazione sui passeggeri, le persone autorizzate ad accedere ai dati PNR abbiano accesso solo ai dati cui si riferisce la loro autorizzazione d'accesso (controllo dell'accesso ai dati);
- g) garantire la possibilità di verificare ed accertare a quali autorità competenti possano essere trasmessi dati PNR utilizzando attrezzature per la trasmissione di dati (controllo della trasmissione);
- h) garantire la possibilità di verificare ed accertare a posteriori quali dati personali sono stati introdotti nei sistemi di trattamento automatizzato dei dati, il momento dell'introduzione e la persona che l'ha effettuata (controllo dell'introduzione);
- i) impedire che durante il loro trasferimento i dati PNR possano essere letti e copiati senza autorizzazione, in particolare mediante protocolli comuni (controllo del trasporto);
- j) garantire che, in caso di interruzione, i sistemi utilizzati possano essere ripristinati (recupero);

- k) garantire che le funzioni del sistema siano operative, che eventuali errori di funzionamento siano segnalati (affidabilità) e che i dati memorizzati non possano essere falsati da un errore di funzionamento del sistema (autenticità);
- l) assicurare che le banche dati siano collocate in locali sufficientemente sicuri.

CAPO IV

COMITATOLOGIA

Articolo 13

Protocolli comuni

1. Fino a scadenza del termine previsto al paragrafo 6 del presente articolo, tutte le trasmissioni di dati PNR da parte di vettori aerei alle Unità d'informazione sui passeggeri ai fini della presente decisione quadro sono effettuate elettronicamente o, se impossibile, con altro mezzo appropriato, e nel formato di dati richiesto.
2. Allo scadere del termine previsto al paragrafo 6 del presente articolo, tutte le trasmissioni di dati PNR da parte di vettori aerei alle Unità d'informazione sui passeggeri ai fini della presente decisione quadro sono effettuate elettronicamente usando metodi sicuri in forma di protocolli comuni accettabili che sono comuni a tutte le trasmissioni, per garantire la sicurezza dei dati durante il trasferimento, nel formato di dati supportato che ne garantisca la leggibilità da parte di tutti gli interessati. I vettori aerei hanno l'obbligo di scegliere e notificare all'Unità d'informazione sui passeggeri il protocollo comune e il formato di dati che intendono usare per trasmetterle detto protocollo.
3. L'elenco di protocolli comuni accettabili e di formati di dati supportati viene fissato e, se necessario, adattato conformemente alla procedura prevista all'articolo 15.
4. Ove non fosse disponibile la via di trasmissione di cui ai paragrafi 2 e 3, per la durata dell'indisponibilità resta d'applicazione il paragrafo 1.
5. Ciascuno Stato membro provvede affinché siano apportati gli adattamenti tecnici necessari per poter supportare tutti i protocolli comuni accettabili e i formati di dati.
6. Gli adattamenti tecnici di cui al paragrafo 5 sono apportati entro un anno dalla data di adozione dei protocolli comuni e dei formati di dati supportati.
7. Le misure necessarie per attuare i paragrafi 2 e 3 vengono decise in conformità della procedura di regolamentazione di cui all'articolo 15.

Articolo 14

Procedura di comitato⁴⁷

1. La Commissione è assistita da un comitato, composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione, qui di seguito denominato "comitato".
2. Il comitato adotta il proprio regolamento interno su proposta del presidente, basandosi su un modello di regolamento interno pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
3. Il comitato può formulare opportune raccomandazioni all'indirizzo dei suoi membri per quanto riguarda l'adozione dei protocolli comuni e dei formati di dati da usare in tutte le trasmissioni di dati PNR da parte dei vettori aerei alle Unità d'informazione sui passeggeri in virtù della presente decisione quadro, e in merito ai criteri generali comuni, i metodi e le pratiche da applicare nella valutazione di rischio conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), e paragrafo 4.

Articolo 15

Procedimento

1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere viene emesso alla maggioranza di cui all'articolo 205, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea per l'adozione delle decisioni che il Consiglio è chiamato a prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni del comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione definita in quell'articolo. Il presidente non partecipa al voto.

⁴⁷ ES ha espresso dubbi sull'utilizzo della comitatologia, mentre secondo SE si dovrebbe riesaminare la questione dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona. Riserva d'esame di IT.

2. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.
3. Ove le misure prospettate non siano conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da prendere e ne informa il Parlamento europeo.
4. Il Consiglio può deliberare a maggioranza qualificata sulla proposta, entro un termine di tre mesi dalla data in cui il Consiglio viene adito.

Se entro tale termine il Consiglio ha manifestato a maggioranza qualificata la sua opposizione alla proposta, la Commissione la riesamina. Essa può presentare al Consiglio una proposta modificata, ripresentare la sua proposta o presentare una proposta legislativa in base al trattato.

Se allo scadere di tale termine il Consiglio non ha adottato l'atto di esecuzione proposto ovvero non ha manifestato opposizione alla proposta di misure di esecuzione, la Commissione adotta l'atto di esecuzione proposto.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16

Attuazione⁴⁸

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro entro il [31 dicembre 2010].⁴⁹ Entro la stessa data trasmettono al Segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento nel diritto interno degli obblighi imposti dalla presente decisione quadro ed una tavola di concordanza tra queste disposizioni e la decisione quadro.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente decisione quadro o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Sulla base di una relazione redatta a partire da tali informazioni e di una relazione scritta trasmessa dalla Commissione, il Consiglio esamina anteriormente al 31 dicembre 2011 in quale misura gli Stati membri si siano conformati alle disposizioni della presente decisione quadro.

⁴⁸ CZ ha espresso una riserva d'esame.

⁴⁹ Secondo PL sarebbe necessario un periodo di 36 mesi per il recepimento.

Articolo 17

Riesame

Sulla scorta delle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione procede ad un riesame dell'applicazione della presente decisione quadro e riferisce al Consiglio entro tre anni dalla sua attuazione. Il riesame verte su tutti gli elementi della presente decisione quadro, con particolare riguardo all'applicazione del metodo "push", al grado di conformità alle misure di salvaguardia per la protezione dei dati, alla valutazione del periodo di conservazione dei dati e alla qualità delle valutazioni di rischio. Esso comprende inoltre le statistiche raccolte ai sensi dell'articolo 18. Il riesame riguarda in particolare i due seguenti aspetti e include, se opportuno, raccomandazioni:

- l'aumento graduale di voli per i quali vengono raccolti dati PNR di cui all'articolo 5, paragrafo 1 bis; nonché
- il rapporto costi-benefici tra la potenziale inclusione di voli intracomunitari nel campo di applicazione della decisione quadro alla luce delle esperienze acquisite dagli Stati membri che hanno deciso di raccogliere dati PNR per quanto riguarda i voli intracomunitari.

Articolo 18

Statistiche

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano predisposte delle statistiche sui dati PNR forniti alle Unità d'informazione sui passeggeri.
2. Queste statistiche riguardano quanto meno, per vettore aereo e per destinazione, il numero di elementi di informazione, il numero di identificazioni di persone ad alto rischio e il numero delle conseguenti azioni di contrasto che hanno comportato l'uso di dati PNR.⁵⁰
3. Queste statistiche non contengono informazioni personali e sono trasmesse ogni anno al Segretariato generale del Consiglio e alla Commissione.

⁵⁰ Secondo DK bisognerebbe precisare ulteriormente quali statistiche siano richieste. Anche EE e ES hanno messo in questione il grado di dettaglio previsto da questa disposizione.

Articolo 19

Relazione con altri strumenti

1. Gli Stati membri possono continuare ad applicare gli accordi o le intese bilaterali o multilaterali in vigore al momento dell'adozione della presente decisione quadro, purché compatibili con gli obiettivi di quest'ultima.
2. Gli Stati membri possono concludere o mettere in vigore accordi o intese bilaterali o multilaterali dopo l'adozione della presente decisione quadro, purché compatibili con gli obiettivi di quest'ultima.

Articolo 20

Entrata in vigore

La presente decisione quadro entra in vigore il giorno successivo alla data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente

Dati PNR a norma dell'articolo 2

Dati per tutti i passeggeri

- (1) Codice PNR di identificazione della pratica
- (2) Data di prenotazione/emissione del biglietto
- (3) Data/e prevista/e di viaggio
- (4) Nome
- (5) Indirizzo, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica
- (6) Informazioni su tutte le modalità di pagamento, compreso l'indirizzo di fatturazione
- (7) Itinerario completo per specifico PNR
- (8) Informazioni sui viaggiatori abituali «Frequent flyer»
- (9) Agenzia/agente di viaggio
- (10) Status di viaggio del passeggero, incluse conferme, check-in, precedenti assenze all'imbarco o passeggero senza prenotazione
- (11) PNR scissi/divisi
- (12) Osservazioni generali (comprese tutte le informazioni disponibili sui minori non accompagnati di età inferiore a 18 anni, quali nome e sesso del minore, età, lingua/e parlata/e, nome e recapito dell'accompagnatore alla partenza e relazione con il minore, nome e recapito dell'accompagnatore all'arrivo e relazione con il minore, agente alla partenza e all'arrivo)
- (13) Dati sull'emissione del biglietto, compresi il numero del biglietto, la data di emissione del biglietto, i biglietti di sola andata i campi ATFQ
- (14) Informazioni sul posto, compreso il numero di posto assegnato
- (15) Informazioni sul code share (codici comuni)
- (16) Tutte le informazioni relative al bagaglio

(17) Numero di viaggiatori e altri nomi che compaiono nel PNR

(18) Informazioni API eventualmente assunte

Cronistoria delle modifiche del PNR di cui ai numeri da 1 a 18
